

REGOLAMENTO (CE) N. 2067/94 DELLA COMMISSIONE**del 17 agosto 1994****recante terza modifica del regolamento (CE) n. 1393/94 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine nei Paesi Bassi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni del Belgio situate alla frontiera con i Paesi Bassi, la Commissione ha adottato, con il regolamento (CE) n. 1393/94⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1794/94⁽⁴⁾, misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine per le zone di sorveglianza situate nei Paesi Bassi;

considerando che è necessario adattare il prezzo d'acquisto dei lattonzoli alla situazione attuale del mercato per tener conto della diminuzione dei prezzi di mercato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1393/94 è modificato come segue:

All'articolo 4, paragrafo 2, gli importi di « 31 ECU » e di « 26 ECU » sono sostituiti rispettivamente da « 26 ECU » e da « 22 ECU ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 1994.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 152 del 18. 6. 1994, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 186 del 21. 7. 1994, pag. 35.